




Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Materials and Structures Testing and Research
www.associazionemaster.org

Ambiti normativi inerenti l'istituzione dei Laboratori per prove e controlli sui materiali e strutture e costruzione esistenti.

Avv. Prof. Salvatore Menditto

MENDITTO & PARTNERS

Studio Tecnico-Legale e Amministrativo
ANCONA – PERUGIA – RICCIONE - ROMA

CORSO STAMIRA N. 10 – 60122 ANCONA
TEL./FAX.: 071.2076427 – CELL.: 335.6675339
MAIL: salvatore.menditto@staff.univpm.it

QUADRO NORMATIVO

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha modificato l'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, introducendo il comma 2, lett. c-bis), a mezzo del quale viene concessa la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare, con proprio Decreto, (anche) ***Laboratori «per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti»***

Art. 59 T.U.E. – Laboratori

1.

2. *Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:*

a) prove sui materiali da costruzione;

b) (lettera soppressa) ()*

c) prove di laboratorio su terre e rocce;

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

(*) Lettera soppressa con la L. n. 134/2012

Tale settore di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai settori già precedentemente attivi, inerenti, come è noto, i laboratori per l'effettuazione:

- (1) delle prove sui materiali da costruzione
- (2) delle prove su terre e rocce
- (3) delle prove e delle indagini geognostiche

e già da tempo regolati, rispettivamente:

- 1) Circolare 7617/STC del 8 settembre 2010
- 2) Circolare 7618/STC del 8 settembre 2010
- 3) Circolare 7619/STC del 8 settembre 2010 (*)

(*) Circolare annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 3761/2012, da cui la soppressione della lettera c) del comma 2 dell'art. 59 (vedi già nota STC CSLPP)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI IN SITU
Art.59 del DPR n.380/2001


COMUNICATO

Si fa seguito al comunicato già pubblicato sul sito di questo Consiglio Superiore, inerente la disciplina delle autorizzazioni per il settore della indagini e prove in situ ex Circolare n.7619/2010 per precisare quanto segue. Pur ribadendo con forza la convinzione di questa Amministrazione che il prelievo in qualità dei campioni di terreno nonché l'esecuzione in qualità delle prove in situ abbiano un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio, tuttavia l'attuale articolato quadro legislativo, in particolare dopo la recente modifica dell'art.59 del DPR n.380/2001 introdotta dalla legge n.134/2012, induce a ritenere che la strada dell'autorizzazione non sia al momento pienamente percorribile e che pertanto - nelle more di eventuali nuovi provvedimenti legislativi - le autorizzazioni per le indagini e prove in situ, rilasciate fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti. In tal senso gli incarichi di indagini e prove in situ potranno essere affidati anche in assenza delle autorizzazioni di cui sopra.

Auspiciando che l'attività di indagini e prove in situ mantenga comunque standard qualitativi adeguati, si raccomanda ai laboratori autorizzati per le prove sulle terre e sulle rocce di prestare la massima attenzione alla qualità dei campioni che pervengono in laboratorio, rifiutando quelli eventualmente non idonei per le prove richieste.

LA CIRCOLARE N. 633/STC DEL 03/12/2023

La Legge n. 59/2019 prevedeva che il CSLP dovesse adottare un “provvedimento di attuazione” che doveva definire i “*Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001*»



Tale provvedimento è stato licenziato dall’Assemblea Generale del 27/09/2019, sotto la forma di una **Circolare, pubblicata in data 03/12/2019 con il n. 633.**



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC

Criteria per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti* di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

PREMESSE

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti* (lettera c-bis).

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

N. 5975 DEL 16/06/2023


Alcuni interessanti spunti per affrontare la tematica degli effetti ambii applicativi e normativi della Circolare possono essere tratti dalla recente **sentenza dal Consiglio di Stato n. 5975 del 16/06/2023**, resa all'esito dell'appello della sentenza del TAR Lazio n. 3134/2022 (ricorso originario promosso da un'Associazione di categoria di ingegneri e di società operanti nel settore della c.d. «diagnostica strutturale» avverso i Paragrafi 8.5.3, 11.2.2 e 11.2.5.3 delle N.T.C. 2018, nonché la Circolare interpretativa del CSLLPP n. 3187 del 21/03/2018, spec. §§ 1, 2.2.1. e 2.2.2).

8.5.3. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Per conseguire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive *in situ* e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l'impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell'entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.

N. 08599/2022 REG.RIC.

Publicato il 16/06/2023



N. 05975 /2023 **REG.PROV.COLL.**
N. 08599/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2022, proposto da

Roma, 7 Settembre 2023

Agli ingegneri non è comunque preclusa l'attività di «prelievo» dei campioni (e, più in generale, quella di eseguire delle PnD), ma quella di «certificare» gli esiti delle indagini, che è invece riservata – per legge – ai Laboratori




Questa Sezione non condivide l'approdo argomentativo sostenuto dal Giudice di prima istanza, atteso che l'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni impugnate, in uno con i principi che regolamentano il settore, non impedisce alla categoria professionale degli ingegneri di effettuare i 'prelievi', ma solo la possibilità di utilizzarli per 'prove certificate'. Pertanto non può essere ravvisata alcuna violazione con l'art. 59 d.P.R. 380/2001, né una illegittima pretermissione della categoria professionale in concreto rappresentata dai ricorrenti in primo grado.

Stante la peculiarità della natura dell'attività di prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove, nessun contrasto può essere predicato con la norma primaria (art. 59 d.P.R. 380/2001), né alcuna illegittima pretermissione dei ricorrenti, i quali hanno assunto di essere stati legittimati in passato a svolgere la suddetta attività, tenuto conto che il Legislatore ha solo provveduto a regolamentare un settore, non creando alcun vincolo, ma, in conformità ai principi enunciati dalla norma primaria, subordinando la predetta attività al controllo ministeriale per il rilascio della necessaria autorizzazione. Come si è detto, gli atti impugnati non impongono un vincolo all'attività dei professionisti del settore nell'effettuare i prelievi, ma impongono una regolamentazione di tale attività al fine di utilizzazione per prove certificate.




IN DEFINITIVA, GLI INGEGNERI



Possono effettuare prelievi di campioni e, in generale, eseguire PnD per proprie valutazioni e per meglio definire gli aspetti progettuali e/o per affrontare problematiche connesse alla Direzione dei Lavori

Attesa la matura dell'attività demandata ai Laboratori, che è di «pubblica utilità» (vedi art. 59 T.U.E.), occorre assicurare che la fase di «prelievo» sia svolta dai medesimi soggetti che devono eseguire le prove sui materiali



Va, quindi, considerato che il Legislatore, proprio per la peculiarità dell'attività di prelievo e la connessa pericolosità ed onerosità nell'esecuzione, ha ritenuto che a tali operazioni fossero deputati laboratori muniti delle necessarie caratteristiche tecniche.


Diversamente opinando, si verrebbe a determinare una incomprensibile frattura tra la fase del prelievo e la fase della certificazione, che, al contrario, come si è detto, deve essere effettuata su campioni correttamente prelevati, non contaminati, e adeguatamente repertati.

Appare evidente che la scelta del Legislatore delle NTC 2018 appare in linea con la qualificazione giuridica attribuita dall'ordinamento all'attività dei laboratori, posto che l'attività di estrazione/prelievo e analisi/prova del campione devono essere eseguite secondo un unico processo tecnico, al fine di garantire la trasparenza e l'autenticità dell'attività certificativa, in conformità con la *voluntas legis* di cui all'art. 59 d.P.R. n. 380/2001.


Il Legislatore impone al laboratorio abilitato e autorizzato una serie di accertamenti di conformità e gli riconosce un ruolo di soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, ruolo dal quale possono discendere anche responsabilità in campo penale. Ne consegue che l'attività dei laboratori (ufficiali e/o autorizzati), essendo attività di 'pubblica utilità', non può venire svolta, con riferimento all'aspetto certificativo, da soggetti non autorizzati, atteso che all'attività di certificazione si conferisce la funzione di 'pubblica certezza'.




IN DEFINITIVA, GLI INGEGNERI



Qualora venga richiesta e/o occorra comunque una «certificazione» degli esiti delle indagini svolte si devono rivolgere ad un Laboratorio autorizzato ex Circolare n. 633/STC/2019, in quanto l'attività certificativa è «pubblica», e quindi rientra in quella che l'art. 59 T.U.E. rimette in capo a tali soggetti («attività di pubblica utilità»)




RAPPORTO DI PROVA (VS CERTIFICATO)



Sono documenti che possono essere elaborati e consegnati al committente dal professionista (ingegnere, architetto, geologo, geometra, etc.) che, possedendo una specifica e solida formazione specialistica (verrebbe da dire, “certificata”), viene incaricato di operare della valutazioni, generalmente nell’ambito di una più ampia operazione (valutazione della vulnerabilità statica e/o sismica di una costruzione; quantificazione del danno in un procedimento giudiziario, ecc.).






RAPPORTO DI PROVA (VS CERTIFICATO)



Si deve pertanto intendere che le “relazioni tecniche o rapporti di prova”, nello specifico caso disciplinato dall’art. 59, comma 2, lett. c-bis), del D.P.R. 380/2001 (“Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”), non potranno in alcun modo sostituire l’attività di esecuzione e di certificazione delle prove erogata, ovvero eseguita e certificata, esclusivamente dai “laboratori ufficiali» o di quelli «autorizzati” ex Circolare n. 633/STC del 03/12/2019.






RAPPORTO DI PROVA (VS CERTIFICATO)




Difatti, le semplici “relazioni tecniche” o “rapporti di prova” non possono ritenersi tali da assicurare la rispondenza a quei principi di qualità, terzietà, indipendenza e tracciabilità, che sono propri dei succitati “nuovi” operatori, e che costituiscono veri e propri “requisiti” richiesti dal MIT per concedere le relative autorizzazioni, soprattutto in funzione dell’effettiva «competenza» dell’addetto (che deve essere in possesso delle «certificazioni» prescritte dalla Circolare n. 633/STC/2019).






RAPPORTO DI PROVA (VS CERTIFICATO)




Tale assunto ha trovato espressa conferma da parte del STC del CSLLP,P che nelle FAQ del 16/06/2020 ha chiarito che i «rapporti di prova» non rientrano nel regime autorizzatorio, e quindi possono essere emessi anche da liberi professionisti secondo i propri ordinamenti

R. I “rapporti di prova” non sono documenti contemplati dalla Circolare STC 633/2019 e quindi rilasciabili o da rilasciarsi ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 380/01. Tali documenti, qualora rilasciati, da un Laboratorio autorizzato, devono basarsi su una procedura chiaramente identificata e completamente separata (fisicamente e logicamente) da quelle soggette ad autorizzazione e non possono - ovviamente - riportare alcun riferimento all'autorizzazione stessa (cfr. §§8 e 9).



RAPPORTO DI PROVA (VS CERTIFICATO)



Tale assunto ha trovato espressa conferma anche da parte dello stesso C.N.I. nel Parere n. 593/XIX Sess/2020


I professionisti competenti (Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali) possono tutt'ora emettere Rapporti di Prova per prove semi-distruttive e non distruttive (PnD) sulle costruzioni esistenti, mentre ai laboratori ex art. 59 DPR380/2001 sono riservate in via esclusiva, le prove distruttive su cubetti e carote in CLS e barre di armatura e tutte quelle fissate dalle NTC 2018 al cap. 8.



Allo stato dei fatti, non si rinviene nell'attuale normativa di legge, né nell'interpretazione data dalle circolari citate, una disposizione legislativa che impedisca agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri nel settore dell'ingegneria civile ed ambientale, sia in forma di persone fisiche che di società, di svolgere attività diagnostiche su costruzioni esistenti, tanto nella loro azione di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, finalizzate alla redazione diretta di **rapporti di prova da utilizzare per le proprie necessità tecnico professionali.**

Se invece detti soggetti volessero operare nel campo della esecuzione di indagini distruttive di indagini anche non distruttive, e relative certificazioni eseguite da loro stessi, nel rispetto delle NTC 2018, e dell'art. 59 del DPR 380/01, dovrebbero uniformarsi alle procedure fissate dalla Circolare STC 633/2019.

Gli ingegneri possono anche svolgere le attività rimesse ai Laboratori, organizzandosi di conseguenza (secondo le prescrizioni della Circolare n. 633/STC/2019) e richiedendo le prescritte autorizzazioni




La contestata riserva di competenza, desumibile dall'assetto delineato nelle NTC 2018, è in linea con i principi normativi enunciati nell'art. 59 cit., né può essere prospettata una qualche violazione del principio di proporzionalità o di logica concorrenziale (art. 106 T.U.F.E.), come gli appellati hanno contestato con il quinto motivo di ricorso introduttivo, atteso che non è dato rinvenire alcuna illogica valutazione del Legislatore, oltre al fatto che non è interdetto a qualsiasi professionista, munito di requisiti, di ottenere il titolo abilitativo per svolgere l'attività di cui al paragrafo §8.5.3 NTC 2018.

12. Dai principi illustrati discende che le critiche prospettate dagli appellati, con gli altri motivi di ricorso introduttivo, riproposti in appello (in quanto ritenuti assorbiti dal giudice di prima istanza), non possono essere condivise, tenuto conto che rientra nelle discrezionalità del Legislatore stabilire, a mezzo dell'art. 59 del d.P.R. cit., e delle NTC 2018, l'ambito delle specifiche competenze, sicchè l'asserita violazione delle disposizioni contenute nel R.D. n. 2537 del 1925 non coglie nel segno, perché non si pone in discussione la questione della preparazione e della qualificazione dei professionisti e, in via generale, la possibilità di svolgere determinate attività, le quali, comunque non sono interdette, ben potendo i singoli ingegneri, per poter continuare ad eseguire le prove e i prelievi, organizzarsi adeguatamente e richiedere le necessarie autorizzazioni ministeriali.




IN DEFINITIVA, GLI INGEGNERI



Possono richiedere l'autorizzazione ai sensi della Circolare n. 633/STC/2019, tenuto conto del fatto che la stessa, richiamando il Parere della Prima Sezione del CSLP del 25/01/2018, consente tale facoltà ai «soggetto...che svolga attività di società di ingegneria» (nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti richiesti dalla Circolare).

D'altro canto, è anche vero che le attività di «prelievo», e, più in generale, quelle relative alle PnD prima delle recenti riforme normative non erano comunque riservate agli Ingegneri, così come non lo erano a favore di altre categorie professionali e/o di altri soggetti, e che – come visto prima – proprio con i succitati provvedimenti normativi si è «regolamentato» il settore




Inoltre, come evidenziato da Geosystem nell'atto di appello, prima dell'adozione del § 8.5.3 delle NTC 2018, [REDACTED] norme specifiche che consentivano in via 'esclusiva' agli ingegneri, quali liberi professionisti, di svolgere le attività contestate.

ATTIVITA' DEI LABORATORI E DEGLI INGEGNERI

Al di là delle questioni affrontate dal Giudice Amministrativo funzionalmente alla definizione del *thema decidendum*, la sentenza n. 5795/2023, nel dare conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, ha opportunamente delimitato l'ambito di operatività dei Laboratori (anche di quelli «nuovi» ex lett. *c-bis* dell'art. 59) rispetto a quello degli ingegneri «liberi professionisti», offrendo lo spunto per precisare come tali ambiti siano – e debbano essere – complementari tra di loro, e non in contrasto o in conflitto, ed eliminando le «zone grigie» presenti.



ATTIVITA' DEGLI INGEGNERI E LABORATORI (I)




- **DIRETTORE DEL LABORATORIO (ART. 2 CIRCOLARE)**
- **SPERIMENTATORE DEL LABORATORIO (ART. 3 CIRCOLARE)**

Purchè muniti dei requisiti minimi richiesti dalla Circolare, tra cui i Certificati di Livello per le PnD (3° o 2° Livello)



ATTIVITA' DEGLI INGEGNERI E LABORATORI (II)




- **LO STUDIO DI INGEGNERIA (FORMA SOCIETARIA) PUO' RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ED OPERARE COME LABORATORIO, FERMA L'INCOMPATIBILITA' IN ORDINE ALLA SPECIFICA ATTIVITA' PROFESSIONALE PER QUEL PROGETTO O PER I CONNESSI LAVORI (DA VALUTARE CASO PER CASO)**

Purchè muniti dei requisiti minimi richiesti dalla Circolare



ATTIVITA' DEGLI INGEGNERI E LABORATORI (III)



- **L'INGEGNERE MANTIENE SEMPRE LE COMPETENZE SPECIFICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE PROVE, PER LA DIREZIONE DELLE STESSE E PER LA SUCCESSIVA INTERPRETAZIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI SVOLTE DAL LABORATORIO, DOVENDOSI A TALE SCOPO RELAZIONARSI ED ANCHE COORDINARSI CON LO STESSO**

LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO (PROGRAMMA) DELLE PROVE E LA DIREZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE (DEL LABORATORIO)

Al fine della progettazione del piano delle indagini, della direzione delle stesse, dell'elaborazione ed interpretazione dei risultati sperimentali e della eventuale modellazione strutturale, sarebbe auspicabile che l'ingegnere-libero professionista sia in possesso di adeguate conoscenze e competenze, ad oggi – effettivamente – non richieste espressamente dalla vigente normativa.

LA «PREPARAZIONE» DELL'INGEGNERE

Al di là della «necessarietà» e dalla «obbligatorietà» della preparazione specifica del tecnico, appare evidente come il percorso formativo e professionale nella diagnostica strutturale debba essere solo una parte della più complessa procedura “scientifico-culturale” che si deve perfezionare nel “prodotto” intellettuale che è la consulenza, caratterizzata dall’elaborazione del progetto di consolidamento, di ristrutturazione e/o di rinforzo che deve comprendere non solo la documentazione delle risultanze dell’attività sperimentale, ma anche quella sulla valutazione della correttezza e della qualità dell’indagine.

IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE

Si auspica quindi l'attivazione di percorsi di certificazione del tecnico incaricato di tali attività, gestiti da organismi accreditati da ACCREDIA, che possono formare e quindi valutare le competenze acquisite, così da consentire all'ingegnere di essere munito di una competenza specifica che consenta anche di verificare e controllare l'attività del tecnico addetto alle PnD ovvero del Laboratorio, con indubbi vantaggi non solo per l'attività di organizzazione della campagna di prove, ma anche di una migliore comprensione dei risultati delle stesse.

LA «MODERNA» FIGURA DELL'INGEGNERE

D'altro canto, è anche vero che la figura dell'ingegnere non può più essere considerata quella «poliedrica» e competente in tutti i campi dell'ingegneria, essendo oggettivo che oggi si è fortemente diversificata e non trova riscontro nella figura dell'ingegnere moderno (oramai figura professionale «iper-specializzata» e spesso ad indirizzo «mono-disciplinare»).

Pertanto, non è più sufficiente il titolo di studio e l'abilitazione, ma occorrono specifiche competenze nelle attività diagnostiche sulle strutture e sui materiali.

PRIMI «SEGNALI»...

- ❑ In tal senso, poi, è la stessa normativa internazionale, europea e di conseguenza italiana, che oramai da decenni lo richiede, e l'intero sistema di "certificazione" a bene vedere, poggia sulle medesime istanze ed esigenze → **VEDI AD ES. LA UNI/PDR N. 56:2019**
- ❑ Analoghe finalità sembrano essere perseguite anche dal «sistema» di certificazione «interno» predisposto dallo stesso CNI in partnership con ACCREDIA → **VEDI AD ES. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA «CERTING»**
- ❑ Nella stessa direzione anche il recente **D.M. 04/08/2023, n. 109** (Albo CTU), che però non si è spinto fino alla individuazione di una specifica ed autonoma professionalità dell'ingegnere

IL PARERE DEL C.N.I.

Tale «impostazione» risulta – peraltro – già sostenuta dallo stesso C.N.I., nel Parere reso all'indomani dell'adozione delle c.d. Linee Guida sui Ponti (anch'esse oggetto di un ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Roma innanzi al TAR Lazio), e del dibattito che ne era scaturito con riferimento all'esecuzione delle prove



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 593/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
20/07/2020 U-rsp/5091/2020



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Attività diagnostica sui ponti esistenti – competenze degli Ingegneri –
Parere GdL CNI.

Le «fasi» del processo diagnostico e l'importanza della programmazione (progettazione) del piano delle indagini



A nostro giudizio un corretto processo diagnostico dovrebbe essere svolto secondo i seguenti passaggi :

- a. pianificazione delle indagini, redazione di specifiche tecniche, stima economica
- b. esecuzione delle indagini (distruttive e non distruttive) in situ ed in laboratorio
- c. supervisione in corso d'opera
- d. emissione di rapporti di prova all'esito del p.to b.
- e. emissione dei certificati di prova all'esito del p.to b.
- f. interpretazione dei risultati
- g. diagnosi strutturale


Le specifiche competenze in capo agli ingegneri (liberi professionisti), con riguardo alla progettazione, all'interpretazione ed alle «azioni» da mettere in atto



Tecniche ben individuano e che le recenti Linee Guida specializzano al caso dei ponti; si tratta di una attività indirizzata esclusivamente ai professionisti, sia come attività autonoma, come nel caso dell'applicazione delle LLGG, che come parte di una più complessa azione di progettazione che, al termine del processo diagnostico, potrà poi procedere alla scelta della "terapia", ovvero degli interventi.


Lo stesso dicasi per le attività di supervisione, interpretazione dei risultati, diagnosi strutturale (**p.ti c., f., g.**).

L'importanza dell'attività di programmazione delle indagini (rimessa alla competenza dell'ingegnere) e della interpretazione degli esiti (sulla scorta del certificato e/o del rapporto di prova)



E' del tutto evidente infatti che oggi l'attenzione si sposta in modo non appropriato alla realtà del processo, sul "chi" esegue o certifica una certa indagine, e non su "chi", attraverso la propria attività concettuale, ha stabilito "quali prove", "dove" "con che modalità" ecc. e ne ha poi interpretato gli esiti in un documento diagnostico conclusivo di cui rapporti di prova e certificati sono solo una componente.


La necessità di avere competenze specifiche e la importanza della formazione e della certificazione, anche nell'ottica della «tutela dei professionisti» e di un più moderno ed efficiente approccio



Come, a nostro parere, è fondamentale che l'esercizio della tutela dei professionisti non si affermi attraverso generici richiami alle esperienze e alle tradizionali competenze degli ingegneri civili, ma sia contestualizzato in un quadro in cui ogni attore del processo descritto possa avere competenze specifiche, documentate ed, eventualmente, anche certificate, e sottostare alle autorizzazioni ed ai controlli che, senza ledere il principio di pari opportunità, sono poste a garanzia della collettività.



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Materials and Structures Testing and Research
www.associazionemaster.org

Ambiti normativi inerenti l'istituzione dei Laboratori per prove e controlli sui materiali e strutture e costruzione esistenti.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MENDITTO & PARTNERS

Studio Tecnico-Legale e Amministrativo

ANCONA - PERUGIA - RICCIONE - ROMA

Corso Stamira n° 10 - 60122 Ancona

Tel/Fax: 071.2076427 - Cell: 335.6675339

salvatore.menditto@staff.unipvpm.it

salvoremenditto71@gmail.com